

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

PER IL PERIODO 31.12.2012 / 31.12.2015

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

DEFINIZIONI	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	3
Art. 1 Durata dell'Assicurazione - Proroga - Disdetta.....	3
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione.....	3
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio.....	4
Art. 4 Tracciabilità dei Pagamenti	4
Art. 5 Gestione della Polizza	4
Art. 6 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione.....	5
Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio	5
Art. 8 Interpretazione della Polizza	6
Art. 9 Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
Art. 10 Oneri fiscali.....	6
Art. 11 Foro competente	6
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	6
Art. 13 Trattamento dei dati.....	6
Art. 14 Coassicurazione e Delega.....	6
Art. 15 Conteggio del Premio	7
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	8
Art. 16 Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro.....	8
Art. 17 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali	8
Art. 18 Acquisizione Polizze.....	9
Art. 19 Legittimazione	10
Art. 20 Pagamento del Risarcimento	10
Art. 21 Recesso in caso di Sinistro	10
Art. 22 Diritto di Rivalsa.....	11
Art. 23 Rendiconto	11
COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI	12
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	12
MASSIMALI ASSICURATI	13
SELF INSURED RETENTION (SIR) E DETRAZIONI [DET]	13
RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI	13
SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA [SEZI]	14
Art. 1 Disciplina della responsabilità	14
Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	14
Art. 3 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO)	14
Art. 4 Malattie Professionali	15
Art. 5 Rivalsa INPS	15
Art. 6 Inizio e Termine della Garanzia.....	15
Art. 7 Sinistro in serie	16
Art. 8 Esclusioni	16
Art. 9 Novero di Terzi	18
Art. 10 Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non	18

**CAPITOLATO TECNICO polizza RCT/O a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

Art. 11	Attività Libero - Professionale del Personale dipendente e non	19
Art. 12	Responsabilità come da D.Lgs n. 626/1994 e D.Lgs n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.	19
Art. 13	Detenzione ed uso di Fonti Radioattive	19
Art. 14	Committenza generica inclusa guida veicoli	19
Art. 15	Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati	20
Art. 16	Danni da Incendio	20
Art. 17	Danni da interruzione di attività	20
Art. 18	Inquinamento accidentale	20
Art. 19	Proprietà, conduzione e locazione di fabbricati	21
Art. 20	Proprietà ed uso macchinari	21
Art. 21	Cose in ambito lavori	21
Art. 22	Danni a mezzi sotto carico e scarico	21
Art. 23	Legge sulla Privacy	21
Art. 24	Sperimentazione Clinica e Terapia Cellulare	22
Art. 25	Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica	23
Art. 26	Ritardato e/o omesso soccorso	23
Art. 27	Validità territoriale	23
SEZIONE II – PROCEDURA SINISTRI [SEZ. II]		25
Art. 28	Oggetto e Scopo	25
Art. 29	Definizione e Gestione dei Flussi Interni	25
Art. 30	Soggetti Interessati (di seguito Parti)	26
Art. 31	Fase di Apertura del Sinistro	26
Art. 32	Fase di Acquisizione delle Polizze Personali	28
Art. 33	Gestione della Mediazione	29
Art. 34	Fase di Gestione dell'eventuale Contenzioso Giudiziario	29
	[... il presente articolo sarà redatto sulla base di quanto previsto dall'offerta aggiudicataria in ordine all'Articolo 17 del Capitolato Tecnico ...]	29
Art. 35	Comitato Valutazione Sinistri - CVS	30
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]		31

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o le Società Coassicuratrici, che ha/hanno assunto la presente assicurazione
Broker	Il Broker al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Richiesta di risarcimento	DEFINIZIONE PER TESTO BASE: qualsiasi richiesta di risarcimento inviata da un Terzo all'Azienda e/o ad un Assicurato, anche con convocazione avanti un organismo di mediazione, con atto di citazione o con altro atto con cui – in un procedimento penale (limitatamente alla garanzia RCT) – un Terzo si sia costituito “parte civile”;
Sinistro RCT	La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché eventuale azione di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente a ciò titolato
Sinistro RCO	La formale notifica all'Azienda e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica all'Azienda e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la formale richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la formale notifica all'Azienda e/o ad un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto, errore o omissione o a più atti, errori od omissioni aventi una causa comune.
Fatti noti	DEFINIZIONE PER TESTO BASE: Il fatto pregresso già noto all'Assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione. Come tale si intende: <ol style="list-style-type: none"> 1. relativamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche), i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro coperto dalla presente polizza, di cui sia a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Generali e Legali o Assicurativi del Contraente; 2. relativamente e limitatamente all'Assicurato persona fisica, i casi in cui esso abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento;
CVS	Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni;

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

Danno	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali;
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro e per Periodo di Assicurazione, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Self Insured Retention - SIR	L'importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Prestatori d'opera	I soggetti retribuiti dalla Contraente e dalla stessa obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale "INTRAMURARIA"
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2012 alle ore 24.00 del 31.12.2015; alla data del 31.12.2015 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Alla data del 31.12.2015, naturale scadenza della presente polizza, ed entro tale termine, è facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdire la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente, nell'eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio relativo alla prima rata potrà essere corrisposto entro il 31.03.2013.

Le rate semestrali di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 ed il 30.09 di ogni anno.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempimento della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

**CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, la Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che la Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 5 GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso tra le Parti che al Broker cui la Contraente ha affidato tale incarico è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

Art. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Resta inteso tra le Parti che, ove nel corso di vigenza della polizza, l'attuale struttura dei rapporti giuridici ed organizzativi esistenti tra la Contraente e la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma – in funzione dei quali è stata adottata la struttura della procedura indetta per l'affidamento della presente polizza - dovesse subire modifiche che rendessero necessaria la modifica delle condizioni vigenti, sarà cura della Società proporre le relative modifiche entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta.

Trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno, sarà facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 giorni, sarà facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

Art. 11 FORO COMPETENTE

Il Foro Competente è quello dove ha sede la Contraente.

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e s.m.i., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata,

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 15 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari ad € **(come indicato nella Scheda Offerta – Componente Economica)**.

Eventuali ratei di premio per periodi di assicurazione inferiori all'anno saranno calcolati sulla base di 1/360 per ciascun giorno di durata del rateo stesso.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni **(o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica)** da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, i termini di cui sopra assumeranno valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione.

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest'ultimo fornire mensilmente alla Società un bordereaux in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- a) Cognome e Nome della Controparte;
- b) Data dell'Evento;
- c) Data della Richiesta;
- d) Unità di Rischio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;
- e) Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
- f) Prima Stima Economica.

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei bordereaux, e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest'ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.

Art. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, in ogni stato e grado, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione la Contraente è tenuta ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l'opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

CAPOVERSO CON FORMULAZIONE BASE: Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, vi è diritto all'assistenza legale e peritale, la Società è tenuta a fornire alla Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti / medici legali).

Sarà altresì facoltà della Contraente affiancare al legale incaricato dalla Società il proprio legale interno dipendente dell'Azienda Ospedaliera, purché regolarmente iscritto all'albo professionale pertinente, e senza che ciò comporti alcun aggravio a carico della Società. A seguito di espresso accordo tra le Parti potrà essere anche nominato unicamente un legale interno dipendente dell'Azienda Ospedaliera dotato di iscrizione all'albo professionale pertinente. In tal caso la Società potrà riconoscere un contributo economico all'Azienda come rimborso spese.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

Art. 18 ACQUISIZIONE POLIZZE

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant'altro possa essere ritenuto di utilità) sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto convenuto nel Capitolato Tecnico in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, quest'ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa il nominativo dei soggetti a cui la Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.

Art. 19 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata dalla Contraente a favore degli Assicurati con ciò adempiendo agli obblighi previsti dallo stesso CCNL. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 20 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento.

Qualora l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR) - nonostante la maggior valutazione del potenziale esborso preventivamente condivisa anche nell'ambito del CVS abbia comportato che la gestione del sinistro restasse in capo alla Società - , quest'ultima trasmetterà al Contraente la integrale documentazione alla base dell'accordo con controparte ed utile per la formale definizione del sinistro affinché il Contraente stesso possa provvedere, entro i 90 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, alla formalizzazione dell'atto di quietanza ed al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società, restano a totale carico del Contraente.

Qualora, invece, l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente quale Self Insured Retention (SIR), la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla Contraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, nonché copia dell'assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione ed entro i 120 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte del Contraente, lo stesso provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Società ma rientrati nella Self Insured Retention (SIR) così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.

Art. 21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo di un sinistro, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso la Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art. 22 DIRITTO DI RIVALSA

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile, nonché ai sensi di altre disposizioni e normative vigenti:

- per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui la Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dalla Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale la Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.

Art. 23 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 6 (sei) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad - integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sulla stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Contraente.

Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di professionisti esperti (legali, medici-legali, specialisti, ...) di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico le spese relative all'attività di tali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente polizza, ad € 30.000,00 (trentamila) lordi complessivi.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali della Contraente e/o Assicurato, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

MASSIMALI ASSICURATI

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 20.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 5.000.000,00 **(o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica)** per ogni singolo sinistro con il sottolimito di € 5.000.000,00 **(o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica)** quale massima esposizione della Società, per l'intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività come riportato nell'articolo "Inizio e Termine della Garanzia RCT".

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

SELF INSURED RETENTION (SIR) E DETRAZIONI [DET]

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla Sezione I della presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) di € 350.000,00 (o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Economica) - ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.). I sinistri che non superino tale importo, infatti, saranno direttamente gestiti dalla Contraente che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società.

Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit presso la Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest'ultima in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla Contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso la Contraente si impegna, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le modalità stabilite nei precedenti articoli.

Nel caso in cui un sinistro interessasse contemporaneamente sia la garanzia assicurativa prestata dalla presente polizza che la garanzia assicurativa prestata dalla polizza a contraenza Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - ed a condizione che entrambe le polizze interessate siano state aggiudicate con la medesima procedura di affidamento del servizio assicurativo da cui ha tratto origine il presente contratto -, resta inteso tra le Parti che l'eventuale liquidazione del sinistro sarà effettuata con l'applicazione di un livello di SIR pari a quello previsto da una sola delle due polizze.

RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI

Ove alla data di scadenza la polizza proseguisse di esplicitare i propri effetti a seguito di proroga o ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà aumentata in funzione di 1/2.500 (o diverso rapporto nel caso di retroattività più lunga rispetto al 1.1.2006) per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza e la nuova scadenza della polizza.

SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA [SEZI]

Art. 1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:

- dalla fonte giuridica invocata;
- dall'autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.

Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare alla Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o lesioni personali.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L. ed INPS.

Art. 4 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

1. per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
 - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;

la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art. 5 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri presentati all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti posti in essere in data non antecedente alle ore 00.00 01.01.2006 **(o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica)**.

Resta altresì inteso tra le Parti che, fermi i termini temporali della retroattività sopra richiamati, la garanzia assicurativa esplica la sua operatività anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente assicurazione e riferite a fatti occorsi in data anteriore alle ore 24.00 del 31.12.2008:

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

- a) nelle strutture che, per effetto della Delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/580 del 19.03.08, sono afferite ad altre realtà diverse dalla Contraente (tra gli altri Presidio Ospedaliero E. Bassini di Cinisello Balsamo, ecc.);
- b) nei Reparti/Unità Operative oggi gestiti dalla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma.

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l'intera durata della presente polizza, ad € 5.000.000,00 **(o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica)**.

Art. 7 SINISTRO IN SERIE

Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate alla Contraente/Assicurato, quand'anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro ("Sinistro in Serie") se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all'oggetto della presente polizza.

La data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste, indipendentemente dalla data in cui le successive richieste saranno formulate, anche oltre la data di cessazione della presente assicurazione.

Per ogni "Sinistro in Serie" così come definito, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore di € 15.000.000,00 (quindicimilioni) indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.

Art. 8 ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a. conseguenti a Fatti Noti così come individuati nella Sezione – Definizioni – della presente polizza **(o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica)**;
- b. conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- c. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- d. conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- e. derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

- f. derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- g. derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- h. conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- i. le richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso "punitive and exemplary damages";
- j. i danni derivanti dall'utilizzo di guanti al lattice;
- k. conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali;

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- l. conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
- m. per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- n. derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- o. da impiego di veicoli a motore iscritti al P.R.A., macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- p. alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- q. alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- r. i danni derivanti da implantologia di protesi che prevedono l'utilizzo del silicone in forma liquida/gelatinosa qualora i danni risultino direttamente riconducibili alla protesi stessa, anche se ascrivibili al suo posizionamento (**o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica**);
- s. da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il danno lamentato sia riconducibile ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente imputabile alla prestazione dallo stesso erogata;
- t. derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano di natura accidentale.

**CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

- u. danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono altresì ritenersi inclusi in garanzia:
- i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento con l'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
 - i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie.

Art. 9 NOVERO DI TERZI

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso la Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso la Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

Art. 10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicitati per conto ed ordine della Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:

- Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, della Contraente;
- Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico della Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
- Volontari, appartenenti o non ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale e/o di accoglienza non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria;
- Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, medici in formazione specialistica, assegnatari di borse di studio, operatori, frequentatori che, in funzione di specifici accordi, convenzionali o contrattuali in genere, prestino la propria attività in nome e per conto della Contraente.

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dalla Contraente) di cui la Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

**CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerge il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore della Contraente.

La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione della Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

Art. 11 ATTIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico all'Azienda al momento in cui emerge il sinistro, di tutti i Dipendenti della Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro "esclusivo" con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale.

La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.

Art. 12 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 13 DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga dell'Articolo - Esclusioni, l'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 14 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

**CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti del Contraente, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art. 15 DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

E' dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 16 DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza All Risks, purché valida ed operante.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.000.000,00 (tremilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 17 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 18 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza della Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 19 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DI FABBRICATI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 20 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art. 21 COSE IN AMBITO LAVORI

L'Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 22 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Art. 23 LEGGE SULLA PRIVACY

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali della Contraente.

La presente estensione non vale:

- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 24 SPERIMENTAZIONE CLINICA E TERAPIA CELLULARE

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all'Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso "off label").

L'assicurazione è inoltre operante per le sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi e apparecchiature medicali, cellule staminali e somatiche e tessuti anche in combinazione con dispositivi medici impiantabili nell'uomo.

La garanzia è altresì estesa alla produzione di prodotti di terapia cellulare e/o terapia avanzata all'interno di studi clinici sperimentali e/o per uso compassionevole e/o per uso clinico individuale dietro prescrizione medica.

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione.

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

**CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione..

L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all'entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.

Art. 25 COMITATO ETICO E COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente dell'Azienda, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non "validamente prestato" ai sensi del punto 3.7.2 dell'allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i..

La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A deroga dell'Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a € 2.000.000,00 (duemilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art. 26 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.

Art. 27 VALIDITÀ TERRITORIALE

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico

SEZIONE OPERANTE OVE ACCETTATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

SEZIONE II – PROCEDURA SINISTRI [SEZ. II]

Art. 28 OGGETTO E SCOPO

Oggetto del presente documento è la definizione di una procedura per la Gestione dei Sinistri, in coerenza con le strategie aziendali adottate in ordine alla gestione ed al trasferimento del rischio nonché con gli indirizzi individuati in materia da Regione Lombardia, unitamente alla identificazione delle professionalità coinvolte e degli strumenti operativi a disposizione.

Gli obiettivi nel definire tale procedura sono:

- Identificazione delle professionalità necessarie al funzionamento corretto del CVS;
- Definizione del processo di raccolta delle informazioni ai fini di una corretta gestione del sinistro;
- Identificazione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi del processo di raccolta delle informazioni;
- Identificazione e definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei flussi di gestione del sinistro ai fini del raggiungimento degli output attesi.

L'applicazione della procedura permetterà di raggiungere i seguenti risultati:

- Aumento dell'efficienza operativa nella raccolta delle informazioni e documentazione;
- Riduzione dei tempi di valutazione delle casistiche di eventi avversi noti agli uffici amministrativi che potrebbero sfociare nel contenzioso giudiziario;
- Riduzione dei tempi di gestione e della eventuale liquidazione;
- Incremento della collaborazione tra le funzioni aziendali attive nel monitoraggio e nella gestione degli eventi avversi;
- Patrimonializzazione delle professionalità del team multidisciplinare

Art. 29 DEFINIZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI INTERNI

Posto che il testo normativo recepisce le indicazioni regionali fornite dalla DG Sanità di Regione Lombardia con Nota 35436 del 27.07.07 (Protocollo n. H1. 2007.0035436), si evidenzia che per "Sinistro" deve intendersi il ricevimento da parte della Contraente o dell'Assicurato di una "Richiesta di risarcimento", intendendosi con tale termine:

[... inserire definizione prevista dall'offerta aggiudicataria ...]

Alla luce di quanto sopra, così come riportato nella sezione "DEFINIZIONI", deve intendersi per:

SINISTRO RCT:

- *La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente;*

SINISTRO RCO:

- *La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di*

**CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti posti in essere in data non antecedente **alle ore 00.00 del** **[... inserire data prevista dall'offerta aggiudicataria ...]**.

Posto che la garanzia prestata della vigente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) di € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]** (ad esclusione dei sinistri R.C.O.), i sinistri che non superino tale importo saranno direttamente gestiti a proprie spese dalla Azienda che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società, fatto salvo quanto più avanti riportato nella presente procedura.

Art. 30 SOGGETTI INTERESSATI (DI SEGUITO PARTI)

L'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza (di seguito Azienda) costituita dalle strutture facenti capo alla stessa;

Il Broker al quale, per incarico conferito dall'Azienda, è affidata la gestione dell'assicurazione;

[... inserire ragione sociale della Società aggiudicataria ...], in qualità di affidatario del servizio assicurativo in esame per effetto della Deliberazione nr., che per la gestione dei sinistri si avvarrà della seguente struttura con sede in (di seguito, indistintamente, Società);

Art. 31 FASE DI APERTURA DEL SINISTRO

Anche ai sensi dei vigenti CCNL la Società e la Azienda si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto all'operatore interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause oggetto del danno lamentato.

1. Al ricevimento della richiesta di risarcimento, così come individuata nella sezione "DEFINIZIONI" della presente polizza, l'Azienda ne valuta il contenuto e provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni **(o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Componente Tecnica)** da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza, a trasmetterne copia al Broker, che la inoltra alla Società solo nel caso in cui (fatta salva diversa pattuizione tra le Parti) la richiesta di risarcimento non riguardi:

- *danni materiali del valore inferiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...];***
- *lesioni personali espressamente quantificate da controparte in un importo inferiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]** (o diverso inferiore importo convenuto tra le Parti).*

Nei casi ricadenti nelle due fattispecie sopra riportate, troverà immediata applicazione quanto previsto alla lettera A nel seguito esplicitata;

2. Con cadenza mensile la Società darà la propria disponibilità a partecipare a degli incontri operativi con personale avente un adeguato Know-How professionale per supportare l'Azienda nella valutazione delle

CAPITOLATO TECNICO a favore
della AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA

richieste di risarcimento non rientranti nelle due specifiche casistiche di cui sopra. In tale occasione Azienda e Società determinano congiuntamente se le stesse possano ricadere o meno nell'ambito della SIR. Dell'esito di tali incontri l'Azienda redigerà apposito verbale.

Nel primo caso (stima della potenziale esposizione inferiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**) troverà immediata applicazione quanto previsto alla lettera A nel seguito esplicitata, diversamente (stima della potenziale esposizione superiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**) l'Azienda provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni da quando ha avuto luogo l'incontro di cui al capoverso che precede, a trasmettere copia della richiesta di risarcimento al Broker, che la inoltra alla Società. In tal caso troverà applicazione quanto previsto alla lettera B nel seguito esplicitata.

3. Indipendentemente dall'esito che potrà avere la valutazione espletata ai sensi di quanto previsto dal punto 2. che precede, l'Azienda provvede - nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta di risarcimento - all'acquisizione della documentazione che in funzione della specifica tipologia di sinistro risulta necessaria per la compiuta istruzione della pratica anche in conformità con quanto indicato dalle Linee Guida Regionali all'uopo emanate.

Sulla base delle valutazioni effettuate nei termini previsti dai punti 1 e 2 che precedono, si procederà come segue:

- A) qualora il potenziale risarcimento del danno risulti verosimilmente inferiore alla soglia di € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]** (o diverso inferiore importo convenuto tra le Parti), l'Azienda procederà con la gestione diretta del sinistro (sostenendone integralmente i costi necessari/connessi) ed informerà la Società, per il tramite del Broker, degli esiti conclusivi. Resta fermo quanto previsto in polizza in ordine alla facoltà della Società di effettuare audit presso la Contraente al fine di analizzare lo stato delle relative posizioni così come impegno della Azienda di aggiornare periodicamente quest'ultima anche in occasione degli incontri del Comitato Valutazione Sinistri (CVS). Resta inteso tra le Parti che, ove nel corso della gestione del sinistro, dovesse emergere che la potenziale esposizione del risarcimento possa superare nel suo complesso l'importo di € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**, sarà obbligo dell'Azienda darne immediata comunicazione alla Società la quale – fermi i limiti e le condizioni previste in polizza - non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata ed ai tempi di denuncia del sinistro. Per il successivo prosieguo nella gestione, si procederà nei termini previsti dalla successiva lettera B e dalle disposizioni di polizza. Le spese fino a quel momento sostenute dall'Azienda, ove riconducibili a quelle previste in polizza nell'Articolo "Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali" e purché debitamente documentate, saranno rimborsate dalla Società entro i 90 giorni successivi al ricevimento da parte di quest'ultima della relativa documentazione.
- B) qualora il potenziale risarcimento del danno sia pari o superiore alla soglia di € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**, la Società procede all'apertura del sinistro inviando alla controparte o al legale di quest'ultima - ed al Broker in copia conoscenza - lettera di presa in carico con indicazione del numero di sinistro, del soggetto incaricato della gestione del sinistro e dei relativi recapiti. Nei termini contrattualmente previsti e ferme restando le competenze del CVS, il sinistro sarà dunque gestito dalla Società che manterrà a proprio carico tutti i relativi costi - fermi i limiti disciplinati in polizza - anche nel caso in cui a conclusione dello stesso il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo di € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**.

Art. 32 FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI

L'art 1910 c.c. prevede:

“se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”

Per i sinistri che rientrano nella casistica di cui alla lettera B che precede (unici ai quali si applica la disciplina che segue) la Società, anche per il tramite del proprio esperto medico-legale e nel momento in cui ne abbia concreta possibilità, si esprime in merito al potenziale coinvolgimento dei singoli operatori interessati nel sinistro individuandone, laddove possibile ed in termini percentuali, il contributo causale.

Entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria medico-legale, la Società trasmette alla Azienda, per il tramite del Broker, l'elenco degli operatori ritenuti interessati nel sinistro indicandone contestualmente percentuale e motivazione.

L'Azienda invierà a tali soggetti formale comunicazione in ordine a quanto sopra, richiedendo loro l'acquisizione di copia dell'eventuale polizza personale o, in caso di inesistenza della stessa, specifica dichiarazione.

L'Azienda, indipendentemente dalle attività di cui sopra, provvederà a richiedere gli estremi delle polizze personali nei seguenti casi:

1. ogni qualvolta il nominativo di un operatore sia specificatamente indicato nella richiesta di risarcimento;
2. qualora, in caso di convocazione avanti un organismo di mediazione o nell'atto di citazione, gli operatori dovessero essere personalmente e direttamente individuati.

Sarà onere della Società compiere ogni attività diretta a coinvolgere l'altro assicuratore per l'adempimento di quanto previsto dall'art.1910,c.4, c.c.

Al fine di evitare il rischio che le attività necessarie al compiuto coinvolgimento delle altre compagnie interessate (nei termini tutti più sopra previsti) possano precludere l'efficacia di una positiva transazione, la Società potrà sottoporre all'Azienda ed al CVS l'opportunità di procedere comunque con la definizione del danno fornendo un'indicazione circa la quantificazione, le tempistiche e le modalità previste per il recupero del “credito”.

Le Parti convengono che in caso di recupero parziale del risarcimento da parte di altri assicuratori, l'importo sarà suddiviso secondo la medesima proporzione esistente tra quanto rimasto a carico dell'Azienda per effetto della SIR e quanto rimasto a carico della garanzia assicurativa.

Art. 33 GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

Nel caso la convocazione avanti un organismo di mediazione coincidesse con il primo atto ricevuto dall'Azienda, troverà applicazione la procedura disciplinata nella sezione "Fase di Apertura del Sinistro" che precede.

Nel caso in cui l'oggetto della convocazione dell'organismo di mediazione riguardasse:

- *danni materiali del valore inferiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**;*
- *lesioni personali espressamente quantificate da controparte in un importo inferiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**;*

l'Azienda procederà, dunque, nei termini previsti alla lettera A che precede.

Per i casi diversi, invece, resta inteso che in considerazione dei ristretti tempi previsti dal D.Lgs. 28/2010, l'Azienda dovrà trasmettere alla Società, per il tramite del Broker, la convocazione dell'organismo nel minor tempo possibile e con i mezzi più idonei (mail, fax, ...) cui dovrà far seguito con la documentazione necessaria per una rapida e compiuta istruzione del sinistro che verrà gestito nei termini previsti alla lettera B che precede.

Ove la richiesta avanzata risultasse carente di una espressa quantificazione economica del petitum, verrà esperita una rapida valutazione congiunta della potenziale esposizione nei termini tutti previsti nella sezione "Fase di Apertura del Sinistro" che precede (in caso di impossibilità ad organizzare un incontro si potrà procedere con scambio di documentazione via posta elettronica). Ove la valutazione risultasse inferiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]** l'Azienda procederà alla gestione nei termini previsti dalla lettera A che precede.

Con riferimento ai sinistri di importo pari o superiore ad € **[... inserire importo previsto dall'offerta aggiudicataria ...]**, relativamente alla valutazione in merito alla opportunità di aderire o meno alla richiesta di mediazione le Parti saranno tenute ad adottare ed a concertare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

Nel caso in cui la convocazione avanti un organismo di mediazione interessasse un sinistro già istruito e gestito dalla Società nei termini previsti alla lettera B che precede, le valutazioni relative alla partecipazione alla mediazione nonché, in caso di adesione, le eventuali determinazioni (an e quantum) in ordine alla opportunità di sottoscrivere la proposta di conciliazione potranno coordinarsi con quelle svolte nell'ambito del CVS, laddove la pratica sia stata dallo stesso già analizzata.

Resta inteso che, nel caso si ritenga di non partecipare alla mediazione, le Parti di comune accordo predisporranno una comunicazione da inviare all'organismo di mediazione corredata dei ravvisabili "giustificati motivi", comunicazione che sarà inviata a cura dei destinatari della istanza stessa.

Art. 34 FASE DI GESTIONE DELL'EVENTUALE CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

[... il presente articolo sarà redatto sulla base di quanto previsto dall'offerta aggiudicataria in ordine all'Articolo 17 del Capitolato Tecnico ...]

Art. 35 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI - CVS

Lo svolgimento dell'attività istruttoria elencata nella presente procedura, sarà coordinata con quella svolta nell'ambito del CVS.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi
- puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di
- quantificazione del danno; migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

In seno al CVS sarà possibile, laddove ritenuto opportuno, informare la Società sullo stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Azienda.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società, operando dunque in eccesso all'importo che l'assicurato tiene a proprio carico, per ciascun sinistro, a titolo di S.I.R.

Sezione I	Scoperti per sinistro	Franchigia	Limiti indennizzo per sinistro
Sinistro in serie			€ 15.000.000,00 per sinistro
Distribuzione ed utilizzazione del sangue			€ 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Danni da incendio			€ 3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Danni da interruzione di attività			€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Danni da inquinamento accidentale			€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Cose consegnate e non consegnate			€ 5.000,00 per ciascun danneggiato
Cose in ambito lavori			€ 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Legge sulla privacy			€ 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Sperimentazione Clinica			€ 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
Comitato Etico			€ 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione